

Contributo informale da parte di ALPI, al fine di un possibile intervento del Ministero dello Sviluppo Economico, in relazione alla sospensione delle attività connesse con le verifiche periodiche.

Vista la grave situazione di emergenza che si è venuta a creare in Italia in seguito all'epidemia di COVID-19.

- Visto il DPCM 4/3/2020
- Visto il DPCM 8/3/2020
- Visto il DPCM 9/3/2020
- Visto il DPCM 11/03/2020
- Visto il Protocollo condiviso di regolamentazione del 14/03/2020
- Visto il DPCM 22 Marzo 2020

Considerato altresì i seguenti elementi:

- Il DPR 462/01 prevedente l'obbligatorietà delle verifiche degli impianti di terra, degli impianti di protezione contro i fulmini e degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione, con periodicità biennale o quinquennale, a seconda della criticità della tipologia d'ambiente in cui tali impianti sono installati.
- Il D.I. 11.04.2011 prevedente l'obbligo della verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui all'allegato VII del Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i., con periodicità diversa a seconda della tipologia dell'attrezzatura;
- Il DPR 162/99 e s.m.i. prevedente la verifica periodica biennale degli ascensori.

Tenuto conto che:

- a) Queste tipologie di verifiche periodiche prevedono la prova in campo di dispositivi di sicurezza e comunque l'esecuzione di esami visivi e di prove strumentali che non possono essere effettuati da remoto.
- b) Tutte le attrezzature che rientrano negli ambiti sopra descritti hanno l'obbligo di essere regolarmente mantenute da apposito personale incaricato. Tali interventi di manutenzione risultano da specifiche evidenze documentali.
- c) L'esecuzione di tali verifiche comporta la difficoltà in molti casi di rispettare la distanza di sicurezza di un metro così come richiamato dai DPCM richiamati in premessa e i Datori di Lavoro hanno enormi difficoltà di reperire sul mercato i DPI idonei per il personale incaricato dell'esecuzione delle verifiche.

- d) La carenza di personale delle ditte di manutenzione incaricate per legge di fornire assistenza agli ispettori incaricati delle verifiche, vuoi per il ricorso a periodi di ferie, vuoi per autosospensione dal lavoro, rende in molti casi impossibile l'esecuzione delle verifiche stesse;
- e) L'esecuzione delle verifiche periodiche richiede che il personale incaricato debba spostarsi, anche a livello interregionale, per raggiungere il luogo di lavoro o l'unità immobiliare presso cui svolgere l'incarico demandato dall'organismo di ispezione abilitato

Tutto ciò premesso si ritiene necessario ottemperare in via prioritaria alle prescrizioni del DM 11/03/2020 e a alle indicazioni contenute nel Protocollo di regolamentazione condiviso del 14/03/2020 al fine di ridurre il rischio di contagio.

In quest'ottica si ritiene necessario prorogare la validità delle verifiche già effettuate, rientranti nel campo di applicazione dei tre decreti sopra richiamati e in scadenza tra il 1° gennaio 2020 e il 30 aprile 2020, fino al 30 giugno 2020.